



COMUNE DI CASELLE LURANI
_Provincia di Lodi –

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2002

	COMUNE DI CASELLE LURANI	C. C.	num.	data
	Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti.	cod. 10945	26	31.07. 2002

ORIGINALE

Prot. N.

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione - Seduta pubblica.

L'anno duemiladue addì 31 del mese di luglio alle ore 21:00 nella Residenza municipale, con inviti diramati in data 22.07.2002 si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. RANCATI PROF. SERGIO - Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MAI ANGELO MARIA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. CARENA CARLO - Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. BONESCHI ANNAMARIA - Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. MANENTI GIANLUCA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. RAFFAGLIO MARIANGELA - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. PELIZZOLA BENIAMINO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. LAGO FRANCESCO ANTONIO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. RICCI MAURIZIO ENRICO - Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. FASSARDI FRANCESCO - Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. PARAZZINI EGIDIO - Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. DESERTI DAMIANO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. ROTA ANGELO OTTORINO - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa all'adunanza il dott. Giovanni Andreassi, segretario del Comune. Il Sig. Sergio prof. Rancati, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **- 5 AGO 2002** all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì **- 5 AGO 2002**



Il Segretario Comunale

ANDREASSI DOTT. GIOVANNI

G. Andreassi

IL CONSIGLIO COMUNALE

visti gli artt. 41 e 97 della Costituzione della Repubblica;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3,

considerato che negli ultimi dieci anni si è assistito ad una frequente stratificazione di atti normativi statali e comunitari tesi a modernizzare e disciplinare l'attività contrattuale delle Amministrazioni pubbliche in ambito europeo;

ravvisata la necessità che anche il Comune di Caselle Lurani si doti di un regolamento comunale che governi la propria attività contrattuale secondo criteri di celerità, semplificazione e trasparenza,

ritenuta l'opportunità di preferire una formulazione snella e concisa delle disposizioni al fine di favorire l'adattamento e il progressivo combinarsi con le disposizioni normative di rango superiore, anche in vista di una progressiva espansione della potestà legislativa esclusiva della Regione Lombardia;

vista la segnalazione dell'*Autorità Garante per la concorrenza e il mercato* 17 dicembre 1999 resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990,

visto il R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

visto il D.Lvo 17 marzo 1995, come modificato dal D.Lvo 25 febbraio 2000 n. 65;

vista la legge 241 del 1990;

vista la legge 11 febbraio 1994 n. 109;

visto il D.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554,

visto il D.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34,

vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388;

vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448,

vista la legge 15 maggio 1997 n. 127,

visto il D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165,

vista la deliberazione consiliare n. 13 del 27 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2002 e il bilancio triennale 2002 - 2004, unitamente all'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso del 2002,

visto il D.p.c.m. 6 agosto 1997 n. 452,

visto l'art. 5 del D.p.r. 20 agosto 2001 n. 384,

esaminato lo schema di regolamento predisposto dal Segretario comunale e presentato dal Sindaco in Aula,

Udito il parere della Direzione Generale Presidenza della Regione Lombardia, *Struttura di consulenza Giuridico Amministrativa Enti locali*, rilasciato in data 27 giugno 2002, nota n. 2367, con nota che qui si allega, sullo schema di regolamento all'esame dell'assemblea comunale;

visto lo Statuto comunale,



visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
visto l' allegato parere tecnico,
a voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti nel testo che qui si allega,
- 2) di dichiarare abrogati i precedenti regolamenti sui contratti comunale per nuova disciplina della medesima materia.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. (*Campo d'applicazione*)

Si procede per mezzo di contratti:

- a) all'acquisizione dei beni immobili dei quali l'Amministrazione abbia necessità per il conseguimento dei propri scopi istituzionali;
- b) all'alienazione dei diritti del Comune su beni immobili quando richiesto dall'interesse pubblico o previsto dalle leggi dello Stato o della Regione Lombardia;
- c) alla concessione della detenzione o all'acquisizione di diritti di godimento su beni immobili di terzi;
- d) all'alienazione di beni mobili;
- e) alla provvista di beni e servizi, nonché all'affidamento di appalti per la realizzazione di opere pubbliche.

§ 2. (*Principi fondamentali*).

Nello svolgimento della propria attività contrattuale e nell'esecuzione dei contratti l'Amministrazione si attiene ai principi di legalità e trasparenza contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241, al rispetto della libertà d'impresa e alla promozione della libera concorrenza fra gli operatori economici, così come previsto dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 e dai provvedimenti normativi immediatamente vincolanti emanati dalla Unione Europea.

L'Amministrazione comunale ha sempre facoltà di aderire alle convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi istituite ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 e vi ricorre obbligatoriamente quando previsto dall'art. 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

§ 3. (*Buona fede*).

Nell'assunzione e nella esecuzione di obblighi contrattuali si osservano sempre i principi di buona fede e correttezza.

Titolo II DEI CONTRATTI CONCLUSI DAL COMUNE DI CASELLE LURANI.

§ 4. (*Determinazione a contrattare*).

In attuazione degli strumenti programmatori e finanziari dell'Ente, il responsabile del servizio interessato adotta apposita determinazione a contrarre con l'osservanza delle forme e dei contenuti prescritti dall'art. 192 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

§ 5. (*Sistema di scelta del contraente*).

Il Comune perviene alla stipulazione dei contratti con uno dei seguenti sistemi:

- a) asta pubblica;

- b) licitazione privata;
- c) trattativa privata;
- d) altri sistemi specialmente previsti dalla legge per le attività di prestazione d'opera prevalentemente o esclusivamente intellettuale;
- e) su base fiduciaria nelle consulenze, nei casi consentiti dalla legge o necessitate dalla natura della prestazione richiesta o quando più soggetto offrono gratuitamente una prestazione.

§ 6. (*Bandi di gara*).

Le procedure di ricerca e scelta del contraente sono rese pubbliche mediante la pubblicazione di bandi integrali di gara all'albo pretorio e di avvisi per estratto nelle altre sedi di consultazione.

Di norma i bandi e i capitolati d'oneri del comune di Caselle Lurani non ammettono offerte in variante. In tal caso, qualora espressamente previsto dal bando, il verbale d'aggiudicazione tiene luogo del contratto e le obbligazioni sono validamente assunte da entrambe le parti.

Negli altri casi il bando indica le formalità e i termini entro i quali gli aggiudicatari possono svincolarsi dall'offerta e gli adempimenti in virtù dei quali il contratto diviene vincolante per il Comune.

TITOLO IV DEI CONTRATTI ATTIVI

§ 7. (*Alienazione di beni immobili*).

Le alienazioni di beni immobili devono essere precedute dai provvedimenti pianificatori prescritti dall'articolo 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127. Nell'istruttoria della deliberazione il responsabile del servizio interessato segnala, anche in sede di parere tecnico, se sui beni gravano diritti di prelazione agraria o di altra natura. La deliberazione può indicare i limiti di corrispettivo al di sotto dei quali non si procede all'alienazione e, previa adeguata motivazione, il sistema di scelta dell'acquirente.

In ogni caso il responsabile del servizio interessato non può procedere alla vendita del bene se la deliberazione non indica l'ammontare del corrispettivo, anche in forma di limite minimo.

§ 8. (*Avvisi di preinformazione*).

Fermo l'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio di tutti i provvedimenti generali del Comune, l'Amministrazione ha sempre facoltà di pubblicare avvisi, anche al di fuori del territorio comunale, nei quali invitare i soggetti interessati a manifestare interesse all'acquisto, anche a titolo di ricerca di mercato.

§ 9. (*Forme di gara*).

Se non ricorrono particolari ragioni che sconsigliano il ricorso ad una procedura aperta il responsabile del servizio interessato indice un'asta pubblica, mediante la pubblicazione di un bando recante le modalità di svolgimento della gara. Nella elaborazione del bando

il funzionario responsabile adotta, con gli opportuni adattamenti, le regole già vigenti per la contabilità dello Stato, nel regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, oppure le regole contenute nelle leggi e regolamenti della Regione Lombardia.

§ 10. (*Svolgimento della gara*).

Le operazioni di gara si svolgono, in seduta pubblica, e sono gestite da una commissione presieduta dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale. Sono chiamati a far parte della commissione il responsabile del servizio tecnico e un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante. Di tutti gli adempimenti viene redatto processo verbale.

Al termine delle operazioni la commissione proclama collegialmente la graduatoria finale e rimette gli atti al responsabile del servizio tecnico per l'approvazione degli atti di gara.

§ 11. (*Trattativa diretta*).

Se per volontà della legge o per la realizzazione di una finalità tutelata dalla legge il bene non può essere alienato che ad un soggetto determinato, il funzionario responsabile invita la controparte ad una trattativa, nella quale assumere come valore di riferimento del bene il valore catastale, opportunamente rivalutato secondo i canoni di settore e l'andamento dell'economia locale. Nella determinazione del prezzo di acquisto si tiene conto della richiesta di una eventuale rateizzazione dei pagamenti e delle garanzie di adempimento che l'acquirente è in grado di offrire.

§ 12. (*Locazione e concessione della detenzione di immobili*).

Alla locazione e alla concessione a terzi di beni immobili si applicano le regole previste per l'alienazione di beni immobili, in quanto compatibili, salva l'applicazione delle leggi speciali, per quanto riguarda il diritto alla casa o la conduzione di terreni agricoli, e l'osservanza delle finalità di ordine sociale e dell'interesse pubblico contemplate nei provvedimenti pianificatori dei quali gli uffici comunali danno attuazione.

§ 13. (*Beni mobili inventariati*).

Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, all'alienazione di beni mobili inventariati dal Comune di Caselle Lurani.

TITOLO V
DEI CONTRATTI PASSIVI

§ 14. (*Modalità di scelta del contraente*).

Qualora il sistema di scelta del contraente non sia già previsto nelle deliberazioni di indirizzo dell'Amministrazione comunale il responsabile del servizio interessato individua una modalità di scelta tra i sistemi previsti dal precedente art. 5, in modo tale da rispettare i principi di legalità e pubblicità dell'attività amministrativa e da garantire la libera concorrenza fra gli operatori economici.

§ 15. (*Adempimenti preliminari*).

Ove non ritenga di procedere con il sistema della trattativa privata o del cottimo fiduciario, il responsabile del servizio interessato, anche in sede di determinazione a contrarre può direttamente istituire una commissione di gara. In qualsiasi tipo di procedura è sempre ammessa, se richiesto dalla natura e dalla complessità del bene o servizio che si va ad acquisire, l'aggregazione di consulenti esterni di comprovata qualificazione culturale e professionale.

§ 16. (*Pubblicità delle procedure di gara*).

Con la determinazione che approva il bando di gara e, se presente, il capitolato d'oneri, il responsabile del servizio interessato approva uno schema di avviso da pubblicare all'albo pretorio e da inviare, per l'affissione agli albi, anche ad altri enti pubblici.

Provvede, altresì, alla pubblicazione degli avvisi attraverso canali telematici gestiti da Amministrazioni pubbliche statali e regionali e, se in forma gratuita, anche attraverso private case editrici. Gli uffici comunali curano le pubblicazioni in sede telematica in modo tale che la data di apparizione dell'avviso sia il più possibile ravvicinata alla data di affissione all'albo pretorio.

E' sempre ammessa la pubblicazione di manifesti per le pubbliche vie degli avvisi di gara.

§ 17. (*Commissione di gara*).

Si applica l'art. 9 per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della commissione di gara.

I componenti delle commissioni di gara sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda gli obblighi di astensione. Ai componenti delle commissioni che non siano dipendenti comunali si applicano le norme sulla incompatibilità e astensione contenute per i magistrati nel codice di procedura civile.

§ 18. (*Termini per la partecipazione alle gare*).

Se la legge non prevede esplicitamente termini minimi di durata della pubblicità dei bandi, il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trenta giorni.

Nelle gare per importi inferiori a 40000 euro il termine può essere ridotto a quindici giorni in presenza di comprovate ragioni d'urgenza.

§ 19. (*Capacità tecnica dei concorrenti*).

Fermo l'obbligo di dimostrazione dei requisiti fondamentali e dei titoli abilitanti alla partecipazione in relazione alla natura dei beni da fornire o dei servizi da prestare, i concorrenti possono dimostrare la propria capacità tecnica con la documentazione che ritengono più idonea. L'elenco dei servizi prestati ad amministrazioni pubbliche negli ultimi tre anni e l'illustrazione delle risorse umane e tecnologiche a disposizione dell'impresa sono parametri dimostrativi utili. Il bando di gara può, tuttavia, prescrivere l'allegazione di ulteriori informazioni, con l'indicazione della fonte rispetto alla quale riscontrare le informazioni stesse.

Per gli appalti di opere pubbliche, nei casi in cui l'ordinamento non prescrive come indispensabile la qualificazione da parte di una Società o Organismo di Attestazione, la stazione appaltante esige la documentazione richiesta dalla normativa di settore e si conforma alle direttive e alle circolari interpretative dell'Autorità per i lavori pubblici.

§ 20. (*Capacità finanziaria dei concorrenti*).

I concorrenti possono dimostrare il possesso della capacità finanziaria ed economica con la documentazione che ritengono più idonea. Sono considerati parametri dimostrativi utili:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- c) dichiarazioni concernenti il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi.

Il bando di gara può prescrivere determinati requisiti di fatturato, sempreché tali prescrizioni non si traducano in un'eccessiva restrizione della libertà di concorrenza.

§ 21. (*Raggruppamenti temporanei d'impresa*).

I bandi di gara non possono prevedere che i requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria debbano essere soddisfatti dalle singole imprese associate nel raggruppamento, anziché dal raggruppamento nel suo complesso.

Tuttavia il bando di gara, nei limiti consentiti dalla legge, può prescrivere il possesso di determinati requisiti in capo all'impresa mandataria in misura non superiore al 60%.

Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara contemporaneamente quale Impresa singola o consorziata e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, nè essere parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dell'Impresa stessa e del raggruppamento o dei raggruppamenti o del consorzio di cui l'Impresa fa parte.

§ 22. (*Cauzioni*).

Il bando può prescrivere a pena di esclusione che il concorrente alleggi alla domanda di partecipazione una cauzione provvisoria pari al 2% del valore a base d'asta nelle gare per appalti di opere pubbliche e dell'1% negli altri casi.

La cauzione definitiva alla stipulazione del contratto non può essere inferiore al 10% del valore del contratto.

La cauzione può essere prestata anche in forma di polizza fideiussoria rilasciata da un istituto assicurativo o da un istituto di credito appositamente autorizzato dalla Banca d'Italia.

§ 23. (*Asta pubblica*).

Con il sistema dell'asta pubblica e delle procedure definite aperte le imprese interessate sono sollecitate a presentare domanda di partecipazione alla gara unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa e alla offerta economica redatta in carta da bollo. Il bando di gara prescrive l'osservanza delle formalità necessarie a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni e la trasparenza delle procedure.

L'esame delle domande e delle offerte avviene in seduta pubblica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicate dal bando.

Di ogni operazione viene redatto processo verbale. Ciascuna parte interessata ha facoltà di iscrivere a verbale eccezioni, contestazioni e rilievi delle quali la commissione deve tener conto alla conclusione del procedimento. Al termine delle operazioni, il Presidente della Commissione può, apprezzate le circostanze, sospendere l'aggiudicazione in attesa di accertamenti e riscontri.

Salvo diversa previsione del bando, l'aggiudicazione viene decisa con il metodo del massimo ribasso. E' sempre ammessa la possibilità di chiedere chiarimenti per iscritto in presenza di offerte anomale e, se necessario, chiedere una consulenza urgente all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

In caso di aggiudicazione il bando indica il momento in cui l'offerta economica diventa irrevocabile.

In presenza di un'unica offerta valida la commissione ha facoltà di proporre al responsabile del servizio interessato l'esperimento di una gara migliorativa di rilancio, anche nella forma della trattativa privata a gestione monocratica.

§ 24. (*Licitazione privata*).

Con il sistema della licitazione privata l'Amministrazione sollecita gli operatori economici a manifestare il proprio interesse all'esecuzione di un'opera pubblica o allo svolgimento di un servizio o alla prestazione di una fornitura. Il bando indica le modalità e i termini di presentazione delle domande di ammissione unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa. Scaduto il termine per la presentazione della domanda, la commissione di gara procede, in seduta pubblica, all'esame delle proposte di partecipazione e della documentazione allegata. Al termine dei lavori viene redatto l'elenco delle imprese idonee. In presenza di un'unica impresa idonea la commissione dispone il mutamento della procedura in trattativa privata di competenza del responsabile del servizio interessato.

I sistemi di aggiudicazione diversi dal massimo ribasso sull'importo base devono essere adeguatamente motivati nel bando o nella determinazione a contrattare.

Qualora il numero delle imprese idonee sia talmente esiguo da far perdere la competitività effettiva della gara o da far dubitare dell'esistenza di intese restrittive della libera concorrenza, la commissione di gara può sospendere il procedimento per consultazioni con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato oppure chiudere il procedimento e proporre lo svolgimento della gara con un sistema diverso.

Di ogni operazione viene redatto processo verbale. Ciascuna parte interessata ha facoltà di iscrivere a verbale eccezioni, contestazioni e rilievi delle quali la commissione deve tener conto alla conclusione del procedimento.

§ 25. (*Lettera d'invito*).

Stilato l'elenco delle imprese ritenute idonee la commissione di gara procede alla diramazione delle lettere d'invito entro il termine previsto dal bando e in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda. La lettera contiene il termine entro il quale presentare l'offerta economica non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, dalla ricezione al domicilio del concorrente. I soggetti dotati di

firma digitale, se consentito dalle norme vigenti, possono ricevere la lettera d'invito in via telematica e spedire l'offerta con lo stesso mezzo.

La lettera d'invito viene spedita a tutte le imprese in elenco se di numero pari o inferiore a dieci. Se l'elenco contempla un numero di concorrenti superiore la commissione procede ad una cernita di dieci imprese secondo criteri oggettivi predeterminati nel bando che salvaguardino comunque l'interesse pubblico.

La commissione si riunisce in seduta pubblica per l'esame delle offerte nel luogo e nell'ora indicati nella lettera d'invito.

Al termine dei lavori la commissione proclama la graduatoria finale con l'aggiudicazione e rimette gli atti al responsabile del servizio interessato.

In caso di aggiudicazione il bando indica il momento in cui l'offerta economica diventa irrevocabile.

In presenza di un'unica offerta valida la commissione ha facoltà di proporre al responsabile del servizio interessato l'esperimento di una gara migliorativa di rilancio, anche nella forma della trattativa privata a gestione monocratica.

§ 26 (*Appalto concorso*).

Si procede con il sistema dell'appalto concorso quando la complessità e le dimensioni dell'opera da realizzare o dei servizi da assicurare o l'estrema diversificazione merceologica delle forniture da consegnare suggeriscono di richiedere ai concorrenti un contributo progettuale a corredo dell'offerta economica. Parimenti si può ricorrere all'appalto concorso quando appare opportuna l'attribuzione all'aggiudicatario dell'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Il bando di gara deve prevedere un termine adeguato alla predisposizione degli elaborati progettuali e illustra analiticamente i criteri posti alla base della valutazione di ogni offerta.

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte sono valutate secondo un voto ponderato che la Commissione attribuisce a ciascun parametro valutativo. E' possibile l'istituzione di sottocommissioni di gara competenti alla valutazione di singoli parametri di carattere edilizio o economico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. Il Comune acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà del Comune soltanto con il consenso di quest'ultimo.

Allo svolgimento dell'appalto concorso si applicano le disposizioni previste per l'asta pubblica in quanto compatibili e corrispondenti norme del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni e integrazioni.

§ 27 (*Rinuncia all'aggiudicazione*).

L'Amministrazione ha sempre facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, pur in presenza di una graduatoria di merito delle offerte validamente presentate.

§ 28 (*Trattativa privata*).

Si procede a trattativa privata:

- a) quando ricorrono le fattispecie previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

b) quando l'importo del contratto non supera i centomila euro e ricorrono ragioni di urgenza o altri fattori che rendono diseconomico lo svolgimento di formali procedure di gara.

Le circostanze che inducono a ricorrere alla trattativa privata sono sempre menzionate nella determinazione a contrattare adottata dal responsabile del servizio interessato.

§ 29. (*Conduzione della trattativa privata*).

La trattativa privata si svolge con la richiesta ad un numero variabile di imprese, di norma non inferiore a cinque per opere pubbliche e a tre negli altri casi, di offerte economiche o preventivi di spesa in relazione. In tal caso il contratto può ritenersi concluso anche con uno scambio di note di proposta e accettazione, salvo che la natura del contratto o l'entità degli importi non rendano opportuna la stipulazione con una forma solenne o con una scrittura privata.

Nella trattativa privata con bando l'Amministrazione rende note le condizioni del contratto da stipulare o lo scopo della ricerca del contraente mediante avviso affisso all'albo pretorio, manifesti per le pubbliche vie o inserzioni gratuite presso reti informative telematiche. In tal caso il responsabile del procedimento è tenuto a valutare anche le offerte pervenute da ditte non direttamente interpellate dall'Amministrazione.

La trattativa privata senza bando si svolge secondo i principî contenuti nei regolamenti comunali per i lavori in economia e per i servizi e forniture in economia.

Sono validamente presentate le offerte trasmesse via fax o per mezzo della posta elettronica quando si abbia assoluta certezza della provenienza della manifestazione di volontà.

Nella gestione della trattativa privata il responsabile del procedimento si avvale dell'assistenza del Direttore generale, se nominato, del Segretario comunale e se necessario, di consulenti esterni di comprovata professionalità e indipendenza.

§ 30. (*Concorsi di idee*).

Qualora l'Amministrazione debba reperire determinate prestazioni a prevalente contenuto intellettuale e l'entità del lavoro da eseguire lo consiglia indice concorso di idee.

Al concorso di idee e alle gare di progettazione si applicano i principî previsti per l'appalto concorso, in quanto compatibili e nel rispetto delle leggi speciali.

Nell'elaborazione del bando il responsabile del servizio interessato ha facoltà di consultare gli ordini professionali competenti in materia.

§ 31 (*Onorabilità dei privati contraenti*).

Non è consentita la stipulazione di qualsivoglia contratto con soggetti che per disposizione di legge o per effetto di provvedimenti giudiziari non possono contrattare con la pubblica amministrazione.

Prima di ogni stipulazione l'Amministrazione acquisisce le informazioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e dal D.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 da parte dei competenti organi dello Stato.

La condotta professionale delle parti private di contratti ad oggetto pubblico è in ogni caso improntata al rispetto dei doveri di lealtà, diligenza e probità.

Agli amministratori degli istituti di credito abilitati a svolgere il servizio di tesoreria comunale e ai titolari delle aziende di riscossione, anche se subentrati successivamente alla data di stipulazione del contratto, di tributi comunali sono comunque richiesti requisiti qualificati di onorabilità.

§ 32. (*Provvedimento di aggiudicazione*).

Raccolti i verbali di gara o le proposte contrattuali dei partecipanti alle trattative private il responsabile del servizio adotta apposita determinazione con la quale aggiudica il lavoro, servizio o fornitura ad una ditta prescelta. Gli originali dei verbali di gara e delle offerte economiche dei concorrenti sono allegate alla determinazione di aggiudicazione.

Notizia del provvedimento viene data alla ditta prescelta, con l'invito alla stipula del contratto, e alla ditta che segue immediatamente in graduatoria, con l'avvertenza dei termini per le impugnative.

TITOLO VII DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

§ 33. (*Forma del contratto*).

Nel rispetto dei principî fondamentali stabiliti dal Codice civile i contratti sono stipulati:

- a) in forma pubblica, con l'intervento di un notaio;
- b) in forma pubblica amministrativa, con l'intervento del segretario comunale;
- c) come scrittura privata, anche mediante lo scambio di note.

I contratti conclusi nella forma di cui alla lettera b) sono raccolti in apposito repertorio, a cura del Segretario comunale che ne richiede la vidimazione ai competenti organi fiscali.

Gli originali degli atti rogati dal notaio sono custoditi dal responsabile di servizio competente a darvi esecuzione o, in mancanza, dalla Segretaria comunale.

§ 34. (*Riserva di legge*).

La legge regola le condizioni e i requisiti per essere parti di un contratto con la pubblica Amministrazione. In applicazione della legislazione vigente sulla documentazione amministrativa i privati contraenti hanno facoltà di dimostrare mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali e con la legislazione sull'avviamento al lavoro dei disabili.

In ogni caso, nell'avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal D.p.r. 445 del 2000, i dichiaranti devono rendere nota la fonte delle informazioni o l'Ente o Ufficio al quale richiedere verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

TITOLO VIII DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

§ 35. (*Garanzie del Comune di Caselle Lurani come consumatore*).

Nei formulari dei contratti conclusi per iscritto con imprenditori commerciali e nei disciplinari di incarico con liberi professionisti sono inseriti espliciti richiami alle garanzie previste dal Capo XIV *bis* del Titolo II del Libro IV del Codice civile.

§ 36. (*Vigilanza sull'esecuzione del contratto*).

Gli uffici comunali vigilano sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e intervengono con accertamenti, ispezioni e verifiche, su richiesta degli amministratori comunali, in presenza di esposti documentati di privati cittadini e in ogni altro caso nel quale si rende necessario tutelare le ragioni dell'Amministrazione comunale.

Le contestazioni di inadempimento o di fatti illeciti rivolte da un qualunque membro della Giunta comunale sono validamente ricevute dall'impresa e producono in ogni caso gli effetti della conoscenza dei fatti contestati.

§ 37 (*Domicilio dell'imprenditore e forma dei pagamenti*).

In occasione della stipulazione del contratto il privato contraente è tenuto a dichiarare il domicilio nel quale desidera ricevere le comunicazioni del Comune inerenti l'esecuzione del contratto e la forma di pagamento prescelta.

Può chiedere di concordare una procedura di cessione eventuale dei crediti secondo forme adeguate e senza intaccare le garanzie del Comune. In difetto ogni dichiarazione di avvenuta cessione di credito derivante dal contratto si ha come non presentata.

§ 38. (*Pagamenti a soggetti titolari di partita i.v.a.*).

Il comune provvede al pagamento dei corrispettivi dietro presentazione di regolare fattura.

Se la legge o il capitolato o le disposizioni contrattuali non dispongono diversamente l'Amministrazione emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

Nei casi di opere finanziate con mutui il termine per la liquidazione della fattura decorre dalla data in cui il comune acquisisce le somministrazioni dall'istituto mutuante.

Il termine di cui al comma precedente viene sospeso dal responsabile del servizio interessato o del servizio finanziario quando la ditta non sia in regola con gli obblighi che per legge sia tenuto ad assolvere per poter assumere incarichi e appalti dalle pubbliche amministrazioni. In tal caso l'ufficio comunale ne dà avviso alla ditta e può in ogni caso avviare consultazioni con i competenti uffici ministeriali, Agenzie fiscali, enti previdenziali e collegi o ordini professionali.

§ 39. (*Penali*).

Il contratto o il capitolato d'oneri possono prevedere che il presenza di specifiche inadempienze la ditta o il professionista siano tenuti a corrispondere una penale proporzionale al disagio economico funzionale patito dall'Amministrazione e convenzionalmente determinata.

Nei contratti che prevedono la consegna di un manufatto edilizio, di un elaborato progettuale, di una fornitura ad una data scadenza la penale varia da un minimo dello 0,3

ad un massimo dell'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di ritardo.

In presenza di frode in commercio o di mancato rispetto degli obblighi di qualità della prestazione, anche se determinati da usi e consuetudini di pubblica notorietà, possono essere previste penali in misura anche più elevata, previa determinazione dei criteri di rilevamento degli inadempimenti contrattuali.

Il contratto o il capitolato possono prevedere che le penali operino di pieno diritto senza obbligo di previa contestazione. In tal caso la ditta è obbligata ad applicare la penale direttamente all'atto della fatturazione. In difetto gli uffici comunali dispongono la liquidazione in misura ridotta.

§ 40 (*Collaudi*).

Quando richiesto dalla natura delle opere da realizzare, dalla tipologia merceologica della fornitura o da prescrizioni di altre Amministrazioni che hanno concesso contributi per la realizzazione dell'appalto il responsabile del servizio interessato procede al collaudo in contraddittorio con la Ditta e con l'osservanza delle regole contenute nel capitolato.

Qualora il capitolato non contenga una disciplina compiuta del collaudo da eseguire si applicano, per rinvio, le regole contenute nei capitolati generali adottati dalle Amministrazioni dello Stato ovvero della Regione Lombardia.

Negli appalti di valore inferiore ai ventimila euro il collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione.

Negli appalti di valore inferiore ai diecimila euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di pieno adempimento degli obblighi contrattuali che può essere anche inserita anche nel provvedimento di liquidazione della fattura.

§ 41. (*Controversie*).

Non è ammessa la competenza arbitrale per le risoluzioni delle controversie se non nei casi espressamente previsti come obbligatori dalla legge.

Tuttavia in presenza di ragioni di opportunità e convenienza il responsabile del servizio può proporre al Consiglio, tramite il Sindaco, o alla Giunta comunale la sottoposizione della lite al collegio arbitrale, previa quantificazione dei costi da sostenere e dei vantaggi che sia presumibile attendersi.

In ogni caso è sempre ammessa la ricerca di una conciliazione presso il Giudice di pace competente per territorio.

TITOLO IX DELLA PROROGA DEL CONTRATTO

§ 42 (*Contratti a rinnovo tacito*).

Fermo il divieto generale di stipulazione di contratti a rinnovo tacito previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il responsabile del servizio interessato può, sentito il Sindaco o l'assessore competente, concordare con le ditte che abbiano adempiuto alle proprie obbligazioni

con piena soddisfazione dell'Amministrazione rinnovi o proroghe del contratto secondo condizioni economiche più favorevoli per il Comune o invariate, se la legge lo consente.

Le proroghe o i rinnovi dei contratti, quando consentiti, sono ammessi fino a quando non risultino limitativi della libertà di concorrenza fra gli operatori economici del territorio.

I contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo secondo criteri che garantiscano l'equità del rapporto, ad esclusione dei contratti che prevedono prezzi amministrati o regolati dalle competenti Autorità.

§ 43. (*Norma transitoria*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i responsabili di servizio operano una ricognizione dei contratti nei quali siano contenute clausole di rinnovo tacito e ne sottopongono i risultati al Sindaco o all'Assessore competente. Adottano quindi le iniziative necessarie a conformare i rapporti contrattuali alla volontà della legge e all'interesse pubblico.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

§ 44 (*Abrogazione di norme*).

Il presente regolamento regola per intero la materia dei contratti conclusi dal Comune di Caselle Lurani, già disciplinata da precedenti regolamenti comunali. Ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale sono abrogati i precedenti regolamenti comunali recanti la disciplina della medesima materia.

§ 45. (*Norme di rinvio*).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le leggi e i regolamenti statali vigenti per la disciplina delle opere pubbliche, emanati anche in recepimento di corrispondenti atti normativi dell'Unione europea;
- le leggi e i regolamenti statali vigenti per la disciplina degli appalti di servizi e delle forniture, emanati anche in recepimento di corrispondenti atti normativi dell'Unione europea;
- i principî generali previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato in materia di contratti ad oggetto pubblico, in quanto compatibili, e, in via sussidiaria, le leggi e i regolamenti emanati dalla Regione Lombardia sulla medesima materia;
- le leggi della Regione Lombardia emanate nell'esercizio di una competenza esclusiva ad essa attribuita con legge costituzionale.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Rancati prof. Sergio



Il Segretario Comunale

ANDREASSI DOTT. GIOVANNI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Addì



Responsabile

ANDREASSI DOTT. GIOVANNI

Il responsabile del settore finanziario:

Per quanto concerne la regolarità tecnico - contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariagiovanna Rag. Murelli

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Addì

Il Revisore dei Conti

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Addì

22 AGO 2002



Il Segretario Comunale

ANDREASSI DOTT. GIOVANNI

ANDREASSI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

Il Segretario Comunale

Dott. Andreassi Giovanni



Regione Lombardia

→ dott. *Andreas*

Giunta Regionale
Direzione Generale Presidenza
Milano, 27.06.2002

A


2002 6/6

Prot. n. 2002/1271
RP/lb

Al Signor Sindaco
del Comune di Caselle Lurani
Via Roma, 19

26853 CASELLE LURANI LO

Oggetto: Esercizio dell'iniziativa consiliare - richiesta di parere su schema di regolamento -
Riscontro nota prot. n. 2367 del 25.05.2002 -



In relazione alla richiesta di parere di cui alla nota indicata in oggetto, la scrivente Struttura, dopo aver attentamente esaminato la fattispecie, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al regolamento in questione, ritenendolo conforme al vigente quadro normativo, tenuto conto che l'attività di consulenza, svolta ai sensi della delibera GR n. VII/8443 del 22.03.2002, non può attenersi ad aspetti di merito.

Si rimane a disposizione per dare evasione, in futuro, ad altre richieste che codesta Amministrazione vorrà sottoporre, nelle forme di rito, all'attenzione di questa Struttura.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Gianpiero Viotti

Gianpiero Viotti

Funzionario Istruttore: Roberto Podestà Tel. 02-67656212



Comune di Caselle Lurani

Provincia di Lodi

C. A. P. 26853

telefono 037196019 - fax 037196079 - email: comcasel@pmp.it

Il Sindaco

Risposta al foglio del
ufficio num.

Num. prot. 2367

Alla Regione Lombardia

Direzione Generale Presidenza
Servizio di Consulenza Giuridico
Amministrativa Enti Locali

via Sassetti 32²
20124 Milano.

Oggetto: esercizio dell'iniziativa consiliare – richiesta di parere su schema di regolamento.

In riferimento alla deliberazione G. R. 7719 del 14 gennaio 2002 si comunica che è intendimento dell'esecutivo comunale presentare una riforma del regolamento comunale per la disciplina dei contratti. In attesa di convocare il Consiglio per l'esame dello schema di regolamento allegato si richiede un parere sul rispetto dei limiti posti dall'ordinamento all'autonomia normativa di questo ente locale.

Il lavoro di *drafting* è stato curato dal Segretario dell'Ente, Giovanni Andreassi (tel. 037196019).

Distinti saluti.

Caselle Lurani, 25 maggio 2002.




Il Sindaco
(*prof. S. Ranchiti*)